



ALTRI INVII TELEMATICI PERIODICI

SPESOMETRO

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

INTRASTAT






Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

Tutto ciò ruota attorno **all'art. 21 del D.L. 78/2010**

Che

Ad opera dell'art. 1 co. 916 della Legge 205/2017



A decorrere dal 1° gennaio 2019

Sarà **(di nuovo)** abrogato





Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

in sede di conversione del D.L. n. 148/2017, è stata prevista:

- la disapplicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017
- la possibilità per i contribuenti di optare per la trasmissione con cadenza semestrale
- la possibilità di trasmissione di un documento riepilogativo
- Facoltativo indicare i dati anagrafici delle controparti
- esonero per le amministrazioni pubbliche relativamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

- Quello che è stato previsto dal D.L. 148/2017 per il 2018 è stato fatto retroagire, **ad opera del Provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate del 5 febbraio 2018 n. 29190/2018** anche:
 - Alle comunicazioni relative al secondo semestre 2017;
 - Alle comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017



Trasmissione semestrale dello spesometro
e disapplicazione delle sanzioni
RIEPILOGO SULLA TEMPISTICA


Trimestre 2017	D.L. 193/2016	D.L. 244/2016 milleproroghe	D.P.C.M. 5/9/2017	Prov. 199339 28/9/2017	Comunicato stampa	D.L. 148/2017	Comunicato stampa 19/1/2018	Prov. 5 febbraio 2018
I	31/05/2017	18/9/2017	28/9/2017	5/10/2017 Per irreg funz software	28/09/2017 + 15gg (no sanzioni)	solo integrative 28/2/2018	solo integrative 28/2/2018	Solo integrative 06/04/2018
II	16/09/2017	18/9/2017	28/9/2017	5/10/2017 Per irreg funz software	28/09/2017 + 15gg (no sanzioni)	Solo integrative 28/2/2018	Solo integrative 28/2/2018	Solo integrative 06/04/2018
III	30/11/2017	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	Data da destinarsi	06/04/2018
IV	28/02/2018	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	28/2/2018	Data da destinarsi	06/04/2018



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

Disapplicazione delle sanzioni ma, quali sarebbero state ?

- Art. 1 co. 3 D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015
 - (trasmissione dei dati di tutte le fatture, su opzione, anche attraverso SDI)
- Art. 21 D.L. 78 del 31 maggio 2010 e successive modifiche
 - (comunicazione dati delle fatture)



Art. 11 co. 1 e 2-bis
D.Lgs. 471/97



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

Disapplicazione delle sanzioni ma, quali sarebbero state ?

- Euro 2 per ogni fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun **trimestre**:
 - per l'invio semestrale il limite dovrebbe intendersi pari ad euro 2.000? Nessuna pronuncia ufficiale in tal senso.  La RM 104/E/2017 non aiuta
- Limite ridotto alla metà se entro 15 gg dalla scadenza:
 - a) viene inviata la comunicazione omessa
oppure
 - b) viene sanata la comunicazione errata



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

Disapplicazione delle sanzioni ma a quali condizioni ?

- solo per le comunicazioni relative al primo semestre 2017
- a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018

6 aprile 2018



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

È facoltà dei contribuenti

- a) Trasmettere i dati con cadenza semestrale
- b) Limitando i dati alla partita Iva dei soggetti coinvolti o al **codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni**, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla **tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura**;
- c) Inviando i dati del documento riepilogativo per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente



Trasmissione semestrale dello spesometro e disapplicazione delle sanzioni

La comunicazione opera sulla base della **registrazione** del documento (circ. 1/E/2017) e, quindi si fa riferimento alle sole fatture **registrate** nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, non dovendosi includere i documenti annotati nei registri IVA ex art. 25 del Dpr 633/72 nel corso del 2018

Esenzioni

Per le amministrazioni pubbliche per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali

Per i produttori agricoli esonerati situati nelle zone montane



RIEPILOGO TEMPISTICA 2018

RIEPILOGO SULLA TEMPISTICA 2018

Trimestre 2018	Opzione spesometro semestrale 2018	Spesometro trimestrale 2018	Liquidazioni IVA 2018
I	01/10/2018	31/05/2018	31/05/2018
II		01/10/2018	01/10/2018*
III	28/02/2019	30/11/2018	30/11/2018
IV		28/02/2019	28/02/2019

*Attenzione alla formulazione del comma 932 Legge di bilancio: Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010 il termine del 16 settembre è fissato al 30 settembre.



Trasmissione liquidazioni periodiche IVA

Articolo 21-bis D.L. 78/2010 così come introdotto dall'art. 4 co. 2 D.L. 193/2016

I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi:

- Dell'art. 1 commi 1 (mensili) e 1-bis (trimestrali) del DPR 23/3/1998 n. 100
- Dell'art. 73 co. 1 lett e) D.P.R. 633/72 (termini speciali per esercenti somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, lampade votive)
- Dell'art. 74 co. 4 D.P.R. 633/72 (disposizioni particolari per enti e imprese che erogano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito di corrispettivi per periodi superiori al mese) (impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo)



Trasmissione liquidazioni periodiche IVA

Sopravvivenza

L'art. 21 bis del D.L. 78/2010

Non sarà abrogato

Ad opera dell'art. 1 co. 916 della Legge 205/2017

Quindi la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA continuerà a farsi anche in presenza di fattura elettronica



Trasmissione liquidazioni periodiche IVA

Tempistica

Trimestre	Liquidazioni IVA 2018
IV - 2017	28/02/2018
I - 2018	31/05/2018
II - 2018	01/10/2018
III - 2018	30/11/2018
IV - 2018	28/02/2019

Per i trimestrali su opzione, **anche se non tenuti alla liquidazione** (perché si liquida in dichiarazione), va comunque effettuato l'invio.



Non compilare

- VP 11 – crediti di imposta
- VP 12 – interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
- VP 14 – IVA da versare o a credito



Trasmissione liquidazioni periodiche IVA

Questioni aperte

Trimestre	Liquidazioni IVA 2018
IV - 2017	28/02/2018
I - 2018	31/05/2018
II - 2018	01/10/2018
III - 2018	30/11/2018
IV - 2018	28/02/2019

Registri sezionali per fatture 2017 ricevute nel 2017 ma registrate nel 2018 (da detrarre entro dichiarazione Iva)

In quale spesometro devono rientrare?



Periodo di registrazione, ossia 2018

In quale liquidazione devono rientrare?



Periodo di liquidazione, ossia **nessuna** ?

Circolare 1/E/2018 non aiuta a sciogliere il dilemma. Il dubbio rimane



Trasmissione liquidazioni periodiche IVA

Questioni aperte

Trimestre	Liquidazioni IVA 2018
IV - 2017	28/02/2018
I - 2018	31/05/2018
II - 2018	01/10/2018
III - 2018	30/11/2018
IV - 2018	28/02/2019

Tutto ruota attorno all'art. 54 bis DPR
633/72

Se vi è **pericolo per la riscossione** l'Agenzia può controllare anche prima della dichiarazione annuale, la tempestiva effettuazione dei pagamenti

L'art. 21 bis co. 5 D.L. 78/2010 dispone che l'art. 54 bis DPR 633/72 **si applica indipendentemente dalle condizioni ivi previste**

In caso di liquidazione a debito non versata

Presento la
liquidazione?

Non presento la
liquidazione?



Trasmissione telematica modelli INTRASTAT

A decorrere dal 2018 trovano applicazione i nuovi criteri di semplificazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari

- D.l. 193/2016: abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dei modelli INTRASTAT degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi c.d. generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia e rese da prestatori residenti in altri Stati membri dell'UE

Problema: possibile procedura di infrazione per la parte statistica

- D.l. 244/2016 (milleproroghe): ripristino obbligo INTRASTAT acquisti (sia beni che servizi) per il 2017

- Provvedimento 25 settembre 2017, prot. n. 194409




- Nota dell'Agenzia delle dogane, prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017



Semplificazioni relative agli acquisti di beni e/o servizi



Semplificazioni per le cessioni di beni



Altre semplificazioni



Trasmissione telematica modelli INTRASTAT

Semplificazioni relative agli acquisti di beni e/o servizi

Obbligatori SOLO per i soggetti tenuti a presentare gli elenchi **ACQUISTI** con cadenza mensile

(Ai soli fini statistici ma comunque vanno compilati integralmente)

DETERMINAZIONE N. 13799/RU Agenzia delle Dogane del 9/02/2018: i trimestrali ne hanno facoltà

-
- INTRA2-bis (beni): almeno uno dei quattro trimestri precedenti totale acquisti non inferiore a Euro 200.000
 - INTRA2-quater (servizi): almeno uno dei quattro trimestri precedenti totale acquisti non inferiore a Euro 100.000



Trasmissione telematica modelli INTRASTAT

Semplificazioni per le cessioni di beni

Contribuenti trimestrali
almeno uno dei quattro trimestri
precedenti totale cessioni inferiore
a Euro 50.000



INTRA1-bis (beni): normali scadenze
(Ai soli fini fiscali)

Contribuenti mensili
almeno uno dei quattro trimestri
precedenti totale cessioni da Euro
50.000



INTRA1-bis (beni): se cessioni non superiori a
100.000 in nessuno dei quattro trimestri prec
(Ai soli fini fiscali)



INTRA1-bis (beni): se cessioni superiori a
100.000 in qualcuno dei quattro trimestri prec
(Ai fini fiscali e statistici)



Trasmissione telematica modelli INTRASTAT

Altre semplificazioni

Codice servizio colonna 7 Mod. INTRA-1quater (ed ovviamente quinquies → colonna 12): limitato sole prime 5 cifre della classificazione

Codice servizio colonna 8 Mod. INTRA-2quater (ed ovviamente quinquies → colonna 12): limitato sole prime 5 cifre della classificazione

Verifica soglie mensile / trimestrale separatamente per ciascuna categoria di operazioni:

- Acquisto di beni
- Acquisto di servizi
- Cessione di beni
- Prestazione di servizi

Effetti sulla permanenza nel database VIES



DETERMINAZIONE N. 13799/RU Agenzia delle Dogane del 9/02/2018 ci aiuta?



Dott. Gianluca Lacidogna